

L'Acquario Mediterraneo

le specie marine protette del Mediterraneo



Le specie marine protette del Mar Mediterraneo

(prima stesura 2005 – ultima revisione luglio 2012)

Prefazione:

L'articolo è diretto a tutte le persone che vogliono approfondire la ricerca e la conoscenza delle specie marine protette. In questo documento si potranno trovare la lista delle specie marine protette e in quale lista sono state inserite. La prima stesura di questo documento è del 2005. L'aggiornamento è alla data di giugno 2012. Rispetto alle versioni precedenti in questo documento ci sono migliori grafiche, link alle schede degli organismi AIAM, ed a quello delle convenzioni. Inoltre, cosa a cui è stato dedicato più tempo, aggiornamento importante sulla lista delle specie.

Ringraziamenti:

- **Stefano CA Rossi per la consulenza tecnica**
- **Pietro Grassi per la pazienza nella ricerca della prima lista delle specie protette**
- **Graziano Fiocca per il work-editor della lista delle specie protette**
- **Stefano Memmo autore della copertina della lista delle specie protette**
- **Michele Puddu autore dell'icona sulle specie protette.**
- **Il Dott. Leonardo Tunesi (Isprea) per le informazioni sulle specie protette**
- **Tutti gli amici del Direttivo AIAM.**

Introduzione:

Negli intenti di AIAM c'è la diffusione di una corretta informazione. La conoscenza delle specie marine a rischio fanno parte del bagaglio culturale dell'acquariofilo moderno, e non solo. Lo sforzo è cercare di comprendere quali siano le strategie adottate, a tutti i livelli, per preservare la specie. Sarà interessante capire non solo quali siano le specie in pericolo ma anche l'habitat in cui vivono.

In Italia i primi provvedimenti per la tutela della specie risalgono all'inizio degli anni '80 ratificando le convenzioni Internazionali di Washington di Berna e di Bonn.

Quindi protezione della specie ma anche protezione dell'habitat. Anche per questo sono state create delle zone di ripopolamento, le aree marine protette, che individuano zone particolarmente adatte a questo scopo.

Nella lista compaiono anche specie che non sono allevabili in acquario, ma questo non vuole essere un documento diretto solo ed esclusivamente agli acquariofili. Rispetto alla prima lista in cui non comparivano alcuni gruppi, per esempio la classe **Aves**, in questo aggiornamento sono state incluse tutte le specie che sono protette dalle varie convenzioni. Il documento viene fatto seguire da specchietti che spiegano brevemente le convenzioni in atto per ogni esemplare. Per le specifiche il rimando è direttamente al sito ufficiale.

Ricordo che in questo elenco sono presenti non solamente le specie a rischio ma anche quelle regolamentate per la pesca.

[Lista di tutte le schede presenti sul sito aiam delle specie protette](#)

Classe	Nome scientifico	Nome Comune	Appendici Convenzioni										
			CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2-3	Ha4 2.4.5	Asp 2-3	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2		
Alghe	<i>Caulerpa Ollivieri</i> *11	Caulerpa fogliosa piccola											
	<i>Cystoseira mediterranea v. mediterranea</i> (E)	Cistoseira mediterranea											
	<i>Cystoseira mediterranea v. valianteri</i>	Erba di Valiante											
	<i>Cystoseira amentacea v. amentacea</i> (E)	Cistoseira amentacea											
	<i>Cystoseira amentacea v. spicata</i> (E)	Cistoseira spicata											
	<i>Cystoseira amentacea v. stricta</i> (E)	Cistoseira stricta											
	<i>Cystoseira sedooides</i> (E)	Cistoseira sedoide											
	<i>Cystoseira spinosa e sue varietà</i> (E)	Cistoseira spinosa											
	<i>Cystoseira zosteroides</i> (E)	Cistoseira zosteroide											
	<i>Laminaria rodriguezii</i> (E)	Laminaria di Ustica											
	<i>Laminaria ochroleuca</i>	Laminaria di profondità											
	<i>Lytophyllum byssoides</i>	Lichene marino											
	<i>Lytophyllum trochanter</i> (E)	Litofillo troncatore											
	<i>Ptilophora mediterranea</i>	Ptilophora mediterranea											
<i>Schimmelmannia ornata</i>	Alga di Schimmelman												

Classe	Nome scientifico	Nome Comune	Appendici Convenzioni								
			CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2-3	Ha4 2.4.5	Asp 2-3	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Piante	<i>Posidonia oceanica (E)</i>	Posidonia									
	<i>Zostera marina</i>	Zoostera									
	<i>Nanozostera noltii (=Zostera noltii)</i>	Zoostera di Nolt									
	<i>Cymodocea nodosa</i>	Cimodocea									
Spugne	<i>Petrobiona massiliana</i>	Spugna bianca di grotta									
	<i>Axinella polypodes</i>	Axinella ramificata									
	<i>Axinella cannabina</i>	Axinella cannabina									
	<i>Spongia agaricina</i>	Orecchia d'elefante									
	<i>Spongia officinalis</i>	Spugna da bagno									
	<i>Spongia zimocca</i>	Spugna									
	<i>Aplysina cavernicola</i>	Verongia cavernicola									
	<i>Aplysina aerophoba</i>	Verongia									
	<i>Asbestopluma bypogea</i>	Spugna piuma di grotta									
	<i>Geodia cydonium</i>	Geodia									

Classe	Nome scientifico	Nome Comune	Appendici Convenzioni											
			CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2-3	Ha4 2.4.5	Asp 2-3	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2			
Cnidari	<i>Guynia annulata</i>	Guinia												
	<i>Stenocyathus vermiformis</i>	Stenociato												
	<i>Astroides calycularis</i> *5	Madrepora arancione												
	<i>Balanophyllia cellulosa</i>	Madrepora cellulosa												
	<i>Balanophyllia europea</i>	Madrepora molare												
	<i>Balanophyllia regia</i>	Madrepora regia												
	<i>Cladrosammia rolandi</i>	Madrepora coloniale gialla												
	<i>Dendrophyllia cornigera</i>	Dendrofillia												
	<i>Dendrophyllia ramea</i>	Dendrofillia ramata												
	<i>Leptopsammia pruvoti</i>	Madrepora gialla												
	<i>Madrepora oculata</i>	Madrepora oculata												
	<i>Oculina patagonica</i>	Madrepora della Patagonia												
	<i>Madracis pharensis</i>	Madrepora a cuscino												
	<i>Errina aspera</i>	Corallo bianco di rocca												

Classe	Nome scientifico	Nome Comune	Appendici Convenzioni								
			CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2-3	Ha4 2.4.5	Asp 2-3	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Crostacei	<i>Homarus gammarus</i>	Astice									
	<i>Palinurus elephas</i>	Aragosta									
	<i>Scyllarides latus</i>	Cicala o Magnosa									
	<i>Scyllarides arctus</i>	Magnosella									
	<i>Scyllarides pygmaeus</i>	Magnosella pigmea									
	<i>Maja squinado</i>	Granceola o capra di mare									
	<i>Ocypode cursor</i>	Granchio fantasma									
	<i>Pachylasmaus giganteum</i>	Pachilasma									
Molluschi	<i>Patella ferruginea (E)</i>	Patella ferruginea									
	<i>Patella nigra</i>	Patella nera									
	<i>Gibbula nivosa *6</i>	Trottola									
	<i>Dendropoma petraeum</i>	Vermeto del marciapiede									
	<i>Erosaria spurca</i>	Erosaria									
	<i>Luria lurida</i>	Ciprea, Porcellana									
	<i>Schilderia achatidea</i>	Schilderia									

CIT 1

CIT 2

Berna 1

Berna 2-3

Ha4 2.4.5


Asp 2-3

D.M. 16-10-98

D.M. 3-5-89

L. 157-11.2.92-art.2

Classe
Nome scientifico
Nome Comune

Molluschi	<i>Zonaria pyrum</i>	Zonaria										
	<i>Tonna galea</i>	Doglio										
	<i>Ranella olearia</i>	Ranella										
	<i>Charonia lampas</i>	Tritone										
	<i>Charonia tritonis</i>	Tritone lucido										
	<i>Mitra zonata</i>	Mitra zonata										
	<i>Lithophaga lithophaga</i>	Dattero di mare										
	<i>Pinna nobilis (E)</i>	Pinna										
	<i>Pinna rudis</i>	Pernula										
	<i>Pholas dactylus</i>	Folade, Dattero bianco										

Briozoi	<i>Hornera lichenoides</i>	Briozoo frondoso									
----------------	----------------------------	------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Echinodermi	<i>Ophidiaster ophidianus</i>	Stella serpente									
	<i>Asterina pancerii (E)</i>	Stellina rossa									
	<i>Centrostephanus longispinus</i>	Riccio diadema									
	<i>Paracentrotus lividus</i>	Riccio edule									

CIT 1

CIT 2

Berna 1

Berna 2-3

Ha4 2.4.5

Asp 2-3

D.M. 16-10-98

D.M. 3-5-89

L. 157-11.2.92-art.2

Classe
Nome scientifico
Nome Comune

Pesci

Lampretra fluviatilis

Lampreda di fiume


Petromyzon marinus

Lampreda di mare


Garcharodon carcharias

Squalo bianco


Cethorinus maximus

Squalo elefante


Isurus oxyrinchus


Squalo makò


Lamna nasus

Smeriglio


Prionace glauca

Verdesca


Squatina squatina

Squadro


Raja alba

Razza bianca


Mobula mobular

Diavolo di mare


Acipenser naccarii

Storione cobice


Acipenser sturio

Storione


Huso buso

Storione ladano


Alosa alosa

Alosa


Alosa fallax

Cheppia



Classe
Nome scientifico
Nome Comune

Pesci

Aphanius fasciatus (E)

Nono


Hippocampus hippocampus

Cavalluccio camuso


Hippocampus ramulosus

Cavalluccio marino


Syngnathus abaster

Pesce ago di Rio


Sciaena umbra

Corvina


Umbrina cirrosa

Ombrina


Knipowitschia panizzae

Ghiozzetto di laguna


Pomatoschistus marmoratus

Ghiozzetto marmorato


Pomatoschistus microps

Ghiozzetto minuto


Pomatoschistus minutus

Ghiozzetto minuto


Pomatoschistus tortonesi (E)

Ghiozzetto di Tortonese


Anguilla anguilla

Anguilla


Epinephelus marginatus

Cernia bruna



Thunnus thynnus

Tonno


Xiphias gladius

Pesce spada



Classe	Nome scientifico	Nome Comune	Appendici Convenzioni								
			CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2-3	Ha4 2.4.5	Asp 2-3	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Rettili	<i>Caretta caretta</i>	Tartaruga marina									
	<i>Chelonia mydas</i>	Tartaruga verde									
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tartaruga embricata									
	<i>Lepidochelys kempii</i>	Tartaruga di bastarda									
	<i>Dermochelys coriacea</i>	Tartaruga liuto									
Uccelli	<i>Calonectris diomedea</i>	berta maggiore									
	<i>Puffinus yelkowan</i>	Berta minore									
	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Marangone dal ciuffo									
	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore									
	<i>Falco eleomora</i>	Falco della regine									
	<i>Larus audouinii</i>	Gabbiano corso									
	<i>Sterna albifrons</i>	Fratello									
	<i>Sterna bengalensis</i>	Sterna di Ruppel									
	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci									

CIT 1

CIT 2

Berna 1

Berna 2-3

Ha4 2.4.5

Asp 2-3

D.M. 16-10-98

D.M. 3-5-89

L. 157-11.2.92-art.2

Classe
Nome scientifico
Nome Comune
Mammiferi
Monachus monachus

Foca monaca


Eubalaena glacialis

Balena nera


Balaenoptera acutorostrata

Balenottera minore


Balaenoptera musculus

balenottera azzurra


Balaenoptera physalus

Balenottera comune


Physeter macrocephalus

Capodoglio


Kogia simus

Cogia


Ziphius cavirostris

Zifio


Tursiops truncatus

Tursiope


Stenella coeruleoalba

Stenella striata


Delphinus delphis

Delfino comune


Grampus griseus

Grampo


Pseudorca crassidens

Pseudorca


Orcinus orca

Orca


Globicephala melaena

Globicefalo



Classe	Nome scientifico	Nome Comune	Appendici Convenzioni								
			CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2-3	Ha4 2.4.5	Asp 2-3	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Mammiferi	<i>Steno bredanensis</i>	Steno									
	<i>Balenoptera borealis</i>	Balena bolearale									
	<i>Megaptera novaeanglie</i>	Megattera									
	<i>Mesoplondon densirostris</i>	Mesoplonte									
	<i>Phocoena phocoena</i>	Focena									

Specchietto di riferimento per le note della tabella

*4 - Una popolazione introdotta nelle acque estuariali del Golfo di Taranto

*5 - Il Golfo di Napoli è il limite Nord della Specie

*6 - Endemica di Malta

*11 - Ecoforma ridotta di *Caulerpa prolifera*

E Specie endemica



Questa icona indica che la specie viene considerata rigorosamente protetta e si riferisce alle specie elencate nelle caselle delle appendici delle convenzioni. Fare riferimento alle note sotto riportate per le specifiche relative ad ogni convenzione.

L'icona è di proprietà, se ne vieta quindi ogni forma di riproduzione senza il consenso del direttivo AIAM.

Specchietto di riferimento per le Convenzioni Internazionali

L'inclusione di ogni specie in una delle Appendici delle Convenzioni e Direttive Internazionali (resa esecutiva dalla legge di ratifica della Convenzione internazionale stessa) è indicata con l'icona posta nella cella corrispondente alla colonna della convenzione. Le sigle utilizzate sono le seguenti:

Cit 1	CITES - Appendice 1 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES). "Specie gravemente minacciate d'estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio"
Cit 2	CITES - Appendice 2 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES). "Specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza". (Le sigle A, B, C, D indicano l'inclusione della specie in ulteriori appendici stabilite dai regolamenti CE sulla CITES)
Berna 1	BERNA - Allegato I: elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente.
Berna 2 3	BERNA - Allegato II: elenca le specie di fauna selvatica che sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. BERNA - Allegato III: devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita, ecc.). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
Ha4 - 2.4.5	HABITAT - Allegato II: SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE HABITAT - Allegato IV della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche (denominata "Habitat") "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" (L'appendice assume il titolo di Allegato D nel Regolamento Attuativo della Direttive, DPR 357) HABITAT - Allegato V: SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE
Asp 2.3	ASPIM - Allegato II e III del Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM) "Specie in pericolo o minacciate".

Protocollo ASPIM: è relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona

Formulato sotto l'egida di:	UNEP	Data:	10.giugno.1995
Applicazione su stati:	STATI COSTIERI MEDITERRANEI	Stato del protocollo:	In vigore dal 12.dicembre.1999
Data di sottoscrizione dell'Italia:	10.giugno.1995	Ratifica da parte dell'Italia:	1999
Strumento legislativo italiano:	Legge 175, 27.maggio.1999	Numero Gazzetta Ufficiale:	G.U. 140, 17.giugno.1999, Supplemento Ord. 116/L
Contenuto del protocollo ASPIM:	<p style="text-align: center;">Comprende l'istituzione di aree protette importanti per potere conservare le componenti della diversità biologica nonché di ecosistemi specifici al Mediterraneo o habitat di specie minacciate e di interesse scientifico, estetico e culturale garantendone la protezione. Le aree protette, denominate ASPIM, possono essere costituite da zone marine costiere sotto la giurisdizione dei Paesi o zone parzialmente/interamente in alto mare. I paesi che aderiscono si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione la flora e la fauna marina e a garantire massima protezione alle specie elencate negli annessi del protocollo e a sviluppare Piani d'Azione Nazionali per la conservazione delle specie protette.</p>		
Caratteristiche dell'appartenenza alle relativi Appendici:(acronimo dell'appendice utilizzato nelle schede inerenti le specie protette)			
ASP2: Appendice 2 - lista di specie in pericolo o minacciate.	<p>Il protocollo prevede che i paesi garantiscano misure di protezione e di conservazione per le specie elencate nell'appendice 2 vietandone l'uccisione, il commercio, ed il disturbo durante i periodi di riproduzione, migrazione, svernamento ed altri periodi in cui gli animali sono sottoposti a stress fisiologici.</p>		
ASP3: Appendice 3 - lista di specie il cui prelievo deve essere regolato.	<p>Il protocollo prevede inoltre che i paesi aderenti intraprendano misure di conservazione e gestione per le specie in appendice 3, autorizzando e regolamentando il prelievo di queste specie in maniera da garantirne uno stato favorevole di conservazione.</p>		

N. B. Si segnalano i seguenti articoli della legge di ratifica:

Parte III, Articolo 11:	<p>2. Le Parti identificano fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate, e concedono a tali specie lo statuto di specie protette...</p> <p>3. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ove necessario, vietano:</p> <p>a) la cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibile, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;</p> <p>b) nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico;</p> <p>5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodotti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali;</p>
Parte III, Articolo 12:	<p>1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la preservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella lista delle specie il cui sfruttamento e' regolamentato.</p> <p>2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile, ed il ripristino delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente protocollo.....</p>

Convenzione di Berna: relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa

Formulato sotto l'egida di:	Consiglio della Comunità Europea	Data:	1979
Applicazione su stati:	STATI EUROPEI	Stato della Convenzione :	In vigore
Regolamento legale	Decisione del Consiglio CEE 82/72	Numero Gazzetta Ufficiale:	G.U. L. 38, 10.febbraio.1981,

Data di sottoscrizione dell'Italia:	19.settembre.1979	Ratifica da parte dell'Italia:	05.agosto.1981
Strumento legislativo italiano:	Legge 503, 05.ottobre.1981	Numero Gazzetta Ufficiale:	G.U. 250, 11.settembre.1981, Supplemento Ord. 47 G.U. 146, 24.giugno.1999,
Contenuto della Convenzione:	La convenzione prevede che i paesi firmatari adottino misure di conservazione per la flora e la fauna elencata nei suoi annessi nonché degli habitat importanti alla conservazione delle specie. In particolare si presta attenzione alle specie e gli habitat di specie vulnerabili / in pericolo di estinzione / endemiche. I paesi si impegnano a pianificare e monitorare lo stato di conservazione di flora e di fauna e si impegnano a promuovere l'educazione in questa materia.		
Caratteristiche dell'appartenenza alle relativi Appendici:(acronimo dell'appendice utilizzato nelle schede inerenti le specie protette)			
BERNA 1: Allegato I: Specie di flora rigorosamente protette	Per le specie in questa lista la convenzione prevede: di: raccolta, collezione, taglio o sradicamento intenzionale.		Il divieto
Berna 2 : Allegato II: Specie di fauna rigorosamente protette	Per le specie in questa lista la convenzione prevede: di: cattura, uccisione, deterioramento e distruzione di siti di riproduzione/riposo, molestia (soprattutto nei periodi di riproduzione, delle cure parentali e di ibernazione), raccolta/distruzione/detenzione delle uova, detenzione e commercio di animali vivi o morti o di parti di animali. La salvaguardia degli habitat con particolare attenzione alla protezione di aree di svernamento, migrazione, raduno, alimentazione e muta.		Il divieto
Berna 3 : Allegato III: Lista di specie protette	Per le specie in questa lista la convenzione prevede: prelievo regolato e attuato purché non comprometta lo stato di conservazione della specie. Sono previsti periodi di chiusura alla caccia, e deroghe di caccia locali. salvaguardia degli habitat con particolare attenzione alla protezione di aree di svernamento, migrazione, raduno, alimentazione e muta. In caso di cattura si useranno metodi selettivi. Divieto di uso di mezzi che possono creare la scomparsa locale o influire sul benessere di una specie. Divieto di uso di mezzi di prelievo elencati in allegato 4. Indirizzo web: http://www.coe.fr/eng/legaltxt/104e.htm		Il La

N. B. Si segnalano i seguenti articoli della legge di ratifica:

Articolo 6:

Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietata per queste specie:

- a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale
- b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente convenzione;
- d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
- e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.....